

COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Parere del Revisore n. 4 del 17/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 17/03/2023 allo scrivente, concernente l'approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto

- il D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, che apportando modifiche al D.lgs. n. 152/2006 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo. In particolare il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto su:
- l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'art. 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l'altro, al comma 3, l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'art. 238, comma 10 del TUA che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni;
- L'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.

Considerato

- che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"*;
- che l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- che l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

Rilevato

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento viene abrogato il precedente Regolamento.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;
- nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti

(TARI) e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Il Revisore dei Conti
D'Aniello dott.ssa Antonella

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.